

COMUNE DI ROCCA D'ARAZZO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE A SCOPO SOCIO-ASSISTENZIALE DI CONTRIBUTI ECONOMICI

ART. 1

INDIVIDUAZIONE SETTORI DI INTERVENTO

L'Amministrazione comunale può concedere contributi economici per il sostegno delle persone e delle famiglie residenti nel Comune che versino in condizioni di disagio e di comprovata necessità economica, individuate negli articoli seguenti, per i seguenti motivi:

- a) acquisto di generi indispensabili alla vita e alla salute, adeguati a garantire condizioni minime ma dignitose di vita;
- b) contributo per il pagamento delle spese di energia elettrica, acqua, riscaldamento, della retta per il ricovero in strutture socio-assistenziali, delle tariffe di mensa scolastica e trasporto scolastico;
- c) acquisto di medicinali e di presidi medico-chirurgici non forniti dal S.S.N. in favore di persone affette da patologie debitamente comprovate;
- d) sostegno a nuclei familiari bisognosi perché sprovvisti di reddito minimo per il mantenimento vitale in seguito a stato di disoccupazione dei componenti;
- e) sostegno a nuclei familiari in conseguenza di situazioni di disagio sociale di uno o più componenti (problemi legati alla dipendenza da alcool o da droghe, emarginazione, disagio minorile, ecc.);
- g) sostegno ad attività svolte da ONLUS riconosciute socialmente rilevanti, operanti sul nostro territorio.

L'Amministrazione Comunale può inoltre esonerare, sempre in presenza di situazioni di bisogno e di disagio debitamente comprovate e individuate negli articoli seguenti, dal pagamento dei seguenti tributi:

- tassa dovuta per la raccolta dei rifiuti solidi urbani per la casa di abitazione principale (residenza) e relative pertinenze;
- imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per la casa di abitazione principale (residenza) e relative pertinenze.

ART. 2

DOMANDA DI CONTRIBUTO E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

Gli interventi di cui all'art.1 devono essere richiesti all'Amministrazione comunale anche cumulativamente, con domanda in carta libera debitamente documentata da quanto segue:

1) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi di legge, comprovante:

-la situazione reddituale corrente e dell'anno precedente alla domanda dell'intero nucleo familiare, da cui risulti ogni altra tipologia di reddito e/o pensione (accompagnamento, invalidità etc.) non indicata nella dichiarazione dei redditi (Mod.Unico, Mod. 730 etc.);

-la situazione patrimoniale dell'intero nucleo familiare;

2) Dichiarazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso di validità, uguale o inferiore ad €. 6.000,00;

3) Relazione dell'Assistente Sociale che segue il caso (eventuale);

4) Certificazioni mediche comprovanti lo stato di salute precario e che non consente lo svolgimento di attività lavorative, relative ai componenti dell'intero nucleo familiare;

5) Dichiarazione dei familiari tenuti all'obbligo degli alimenti, comprovante l'impossibilità di provvedere;

6) Ogni altro documento che comprovi lo stato di assoluta necessità che i richiedenti ritengano di dover fornire per la valutazione del caso.

ART. 3

PROCEDURA DI ESAME DELLE DOMANDE

Le domande, se corredate dalla documentazione suddetta, sono sottoposte entro trenta giorni dalla presentazione all'esame della Giunta Comunale, che decide con atto deliberativo adottato e redatto nel rispetto anche delle disposizioni di legge o regolamentari riguardanti la tutela della riservatezza dei dati personali e previo parere (non vincolante) di apposita Commissione da costituirsi e composta dal Sindaco (o suo delegato) e capo-gruppo di maggioranza e minoranza o loro delegati.

Per l'esame delle domande sarà seguito l'ordine di presentazione delle domande, come risulta dal protocollo generale dell'Ente.

ART. 4

AMMONTARE DEI CONTRIBUTI

L'ammontare dei contributi o degli esoneri di cui all'art.1 che precede sarà deciso sulla base della richiesta dell'interessato (obiettive condizioni di bisogno dimostrate dai richiedenti), della composizione del nucleo familiare, della gravità delle patologie e della dimostrata necessità di carattere sanitario.

In ogni caso il contributo sarà "una tantum" e non potrà superare l'importo di €. 1.000,00 a nucleo familiare e con riferimento a tutte le ipotesi contemplate, compresi gli interventi sulle rette di ricovero in strutture socio-assistenziali per gli indigenti che saranno quantificati sulla base del reale fabbisogno annuale dimostrato e fatte salve le disponibilità dell'apposito intervento di spesa del bilancio di previsione.

L'Amministrazione Comunale può, se lo ritiene necessario per una obiettiva valutazione, richiedere elementi e documenti integrativi dell'istanza presentata.

ART.5

SOMMA DISPONIBILE

L'erogazione dei contributi o la concessione degli esoneri di cui all'art.1 che precede, potrà avvenire soltanto fino alla concorrenza della somma disponibile di anno in anno nel bilancio di previsione.

ART.6

VALIDITA' DEL REGOLAMENTO

La validità del presente regolamento decorre dal 1° gennaio 2009. Gli interessati dovranno presentare apposita domanda relativa all'anno 2008 e successivi, corredata dalla necessaria documentazione, nei termini previsti dal bando che sarà annualmente pubblicato all'Albo Pretorio.